

**L.R. 23 LUGLIO 2010, N. 6 - MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO PER LA PREVENZIONE E L'ERADICAZIONE DI FITOPATIE ED INFESTAZIONI PARASSITARIE**

**PROGRAMMA DI INTERVENTO CONTRIBUTIVO RIFERITO ALLE ESTIRPAZIONI DI PIANTE DI DRUPACEE E DI ACTINIDIA NEL PERIODO 9-10-2010 / 30-09-2011.**

Il presente Programma disciplina l'attuazione dell'intervento contributivo previsto dalla L.R. 23 luglio 2010, n. 6 con riferimento alle estirpazioni di piante di drupacee colpite dal virus della *Sharka* (PPV) e di piante di actinidia colpite da batteriosi dell'actinidia causata da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.

**1. Requisiti**

Possono accedere ai contributi previsti dal presente Programma le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario - secondo la definizione comunitaria di cui al Reg. CE 800/2008 - che abbiano effettuato estirpazioni accertate dagli Ispettori fitosanitari con verbali datati nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 di piante da frutto colpite da *Sharka* o da batteriosi dell'actinidia.

Le PMI richiedenti devono essere iscritte all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna di cui al R.R. 17/2003, con fascicolo aziendale debitamente validato, ed essere in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti ulteriori requisiti:

- soddisfare le condizioni previste dal Reg. CE 800/2008;
- essere iscritte alla C.C.I.A.A.;
- possedere partita IVA;
- non trovarsi in stato di insolvenza o essere sottoposte a procedure concorsuali;
- essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- non essere soggette a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori.

I richiedenti che effettuano estirpazioni all'interno delle "zone di insediamento" - istituite, ai sensi del D.M. 28 luglio 2009 di lotta obbligatoria alla Sharka, con determinazione dirigenziale n. 1588 del 15 febbraio 2011 del Responsabile del Servizio fitosanitario e consultabili sul sito internet: <http://www.ermesagricoltura.it/servizio-fitosanitario> link "Cartografia, link "Sharka P.P.V. Zone di insediamento" - devono inoltre soddisfare le condizioni stabilite con determinazione dirigenziale n. 7216 del 16 giugno 2011 concernente le modalità per l'attuazione dell'autocontrollo, ed in particolare:

- aver provveduto a comunicare al Servizio Fitosanitario la presenza di piante infette;
- aver estirpato le piante oggetto di segnalazione sulla base della successiva specifica prescrizione degli Ispettori fitosanitari;
- presentare, in sede di domanda, l'apposito documento di impegno triennale finalizzato ad attuare un piano di autocontrollo.

## **2. Presentazione domande**

Le domande devono essere presentate, a partire dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale che approva il presente Programma, **entro e non oltre le ore 12.00 del 5 ottobre 2011** direttamente al Servizio Fitosanitario - Via di Saliceto n. 81 - 40128 Bologna, o presso le sue sedi periferiche, o inviate al predetto indirizzo tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, facendo fede in tal caso, ai fini del rispetto del termine, la data del timbro postale. Le domande dovranno essere redatte secondo il facsimile allegato al presente Programma.

La sottoscrizione delle istanze, ai fini dell'autenticazione, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 445/2000, deve essere effettuata in presenza del dipendente regionale addetto al ricevimento dell'istanza; qualora l'istanza sia già sottoscritta, essa deve essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore.

### 3. Parametri per la definizione del contributo

Il contributo - nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 della L.R. 6/2010 - è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Il contributo massimo è determinato secondo quanto stabilito nel successivo punto 4. sulla base dei parametri riportati nelle seguenti tabelle:

<b><i>Prunus persica</i> (pesche, nettarine e percoche)</b>		
<b>Età dell'impianto</b>	<b>Euro per pianta</b>	<b>Euro per ettaro</b>
Dal 1° al 2° anno	6,00	4.800,00
Dal 3° al 4° anno	16,00	11.000,00
dal 5° al 9° anno	25,00	17.000,00
dal 10° all'11° anno	16,00	11.000,00
dal 12° anno	10,00	7.500,00

<b>Altre specie di <i>Prunus</i> (albicocco, susino e ciliegio)</b>		
<b>Età dell'impianto</b>	<b>Euro per pianta</b>	<b>Euro per ettaro</b>
Dal 1° al 2° anno	6,00	4.800,00
Dal 3° al 4° anno	16,00	11.000,00
Dal 5° al 10° anno	28,00	19.000,00
Dal 11° al 14° anno	16,00	11.000,00
Dal 15° anno	10,00	7.500,00

<b><i>Actinidia deliciosa</i> (Hayward ecc.)</b>		
<b>Età dell'impianto</b>	<b>Euro per pianta</b>	<b>Euro per ettaro</b>
Primo anno di impianto	6,00	4.800,00
Secondo anno di impianto	10,00	8.000,00
Terzo anno di impianto	15,00	12.000,00
Dal 4° al 10° anno	25,00	20.000,00
Dal 11° al 12° anno	15,00	12.000,00
Dal 13° anno	6,00	4.800,00

<b>Actinidia chinensis (Hort 16 A, Jin Tao, ecc.)</b>		
<b>Età dell'impianto</b>	<b>Euro per pianta</b>	<b>Euro per ettaro</b>
Primo anno di impianto	7,00	5.600,00
Secondo anno di impianto	12,00	9.600,00
Terzo anno di impianto	15,00	12.000,00
Dal 4° al 10° anno	35,00	28.000,00
Dal 11° anno	15,00	12.000,00

<b>Vivai</b>	
<b>Tipologia</b>	<b>Importo unitario in Euro</b>
Piante di actinidia di 1 anno in vaso	1,50
Piante di actinidia di 1 anno in campo	3,00
Piante di actinidia di 2 o più anni	4,00
Astoni certificati di drupacee	4,00
Portainnesti certificati di drupacee	1,50
Piante madri certificate di drupacee Dal 1° al 3° anno	72,00
Piante madri certificate di drupacee Dal 4° al 6° anno	100,00
Piante madri certificate di drupacee Dal 7° al 9° anno	72,00

#### **4. Modalità per la determinazione del contributo**

Ai fini della determinazione del contributo è necessario distinguere l'ipotesi della estirpazione delle piante da frutto definitivamente messe a dimora rispetto alle estirpazioni di materiale vivaistico.

In sede di quantificazione del contributo si fa riferimento ai seguenti criteri:

##### **A) Piante definitivamente a dimora**

Il **contributo per piante isolate** viene calcolato esclusivamente in relazione ai parametri definiti al precedente punto 3.

Il **contributo per superficie** viene commisurato all'"estensione" del frutteto estirpato costituito da piante di medesime specie, varietà, età e sesto di

impianto, come valutata in sede di accertamento della presenza della malattia da parte degli Ispettori fitosanitari. La superficie è calcolata in funzione del numero delle piante presenti e del sesto di impianto, con l'esclusione dei maschi "impollinatori" qualora non facciano parte del sesto di impianto.

#### **B) Materiale vivaistico**

Per il materiale vivaistico, a prescindere dalla tipologia delle specie e varietà, la quantificazione è effettuata applicando i valori unitari esposti nella specifica tabella "Vivai" di cui al precedente punto 3.

In sede di quantificazione sono comunque dedotte le eventuali somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo o mutualistico.

I contributi di cui al presente Programma non sono cumulabili con altre forme di aiuto pubblico erogate per l'estirpo delle medesime piante.

### **5. Disponibilità finanziaria e relativa articolazione**

Al finanziamento del presente Programma è destinata la somma di Euro 1.000.000,00 stanziata sul capitolo 12023 "Contributi a piccole e medie imprese del settore agricolo a compensazione dei costi e delle perdite sostenuti per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi (L.R. 23 luglio 2010, n. 6)", afferente l'U.P.B. 1.3.1.2.5301 "Interventi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie", del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2011.

Nell'ambito della predetta dotazione, l'importo di Euro 800.000,00 è riservato al finanziamento delle domande riferite a estirpazioni di piante definitivamente messe a dimora restando la residua disponibilità di Euro 200.000,00 destinata alle domande relative alle estirpazioni di materiale vivaistico.

### **6. Modalità per il finanziamento delle domande ammesse**

L'istruttoria sulle istanze pervenute è effettuata dal Servizio Fitosanitario.

La Regione si riserva di chiedere, qualora non siano già depositati presso gli uffici ovvero non sia possibile l'accertamento d'ufficio, tutti i documenti ritenuti

necessari, in funzione della natura del beneficiario e della tipologia di intervento, atti a comprovare fatti, stati e qualità dichiarati sulla domanda presentata.

Le domande ritenute ammissibili a seguito della verifica del possesso dei requisiti richiesti dal presente Programma, sono inserite in due distinti elenchi: il primo comprendente in ordine alfabetico le imprese che hanno estirpato piante da frutto definitivamente messe a dimora, il secondo comprendente in ordine alfabetico le imprese che hanno estirpato materiale vivaistico.

In tali elenchi è riportato per ciascuna domanda il relativo contributo quantificato in relazione ai parametri e criteri esplicitati ai punti 3. e 4.

Entro il **31 dicembre 2011** il Responsabile del Servizio Fitosanitario provvede con proprio atto ad approvare i predetti elenchi e contestualmente a concedere e liquidare i contributi spettanti nonché ad assumere il relativo impegno di spesa, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e applicando, ove necessario, le modalità di finanziamento di seguito fissate:

- qualora la disponibilità finanziaria assegnata alla singola tipologia di intervento e conseguentemente allo specifico elenco (piante definitivamente messe a dimora/materiale vivaistico) non consenta di soddisfare completamente il relativo fabbisogno, si provvede a definire i contributi spettanti applicando una riduzione su base proporzionale su tutte le istanze rispetto all'ammontare della disponibilità;
- qualora a seguito dell'integrale soddisfacimento delle domande ammesse su una tipologia di intervento dovessero residuare risorse non utilizzate, tali risorse sono destinate al finanziamento dell'altra tipologia di intervento a cui sia stata eventualmente applicata la riduzione proporzionale dei contributi secondo la metodologia di cui al precedente alinea.

## **7. Controlli e Sanzioni**

Tra le imprese agricole aventi titolo all'intervento finanziario, il Servizio Fitosanitario effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

L'accertamento di dichiarazioni mendaci comporta la pronuncia di decadenza della domanda di aiuto nonché la trasmissione

d'ufficio agli Organi competenti per l'esercizio dell'azione penale.

#### **8. Disposizioni finali**

In relazione alle fasi del procedimento amministrativo, la Regione Emilia-Romagna - Servizio Fitosanitario applicherà le norme recate dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dalla L.R. 30 maggio 1997, n. 15.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie.

*Modello 2011*

Riservato all'Ufficio

Riservato all'Ufficio

**Alla Regione Emilia-Romagna  
Servizio Fitosanitario  
Via di Saliceto, 81  
40128 Bologna**

**DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
IN APPLICAZIONE DELLA L. R. N. 6/2010  
E DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. \_\_\_\_/2011**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_, legale rappresentante \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, ubicata a \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_,

CUAA Azienda \_\_\_\_\_ (Codice Unico delle Aziende Agricole –  
Anagrafe delle aziende agricole – Regolamento Regionale 15 settembre 2003, n. 17),

**TELEFONO** \_\_\_\_\_ **CELLULARE** \_\_\_\_\_

**FAX** \_\_\_\_\_ **E-MAIL** \_\_\_\_\_

**Chiede**

di accedere ai contributi previsti dalla L.R. n. 6/2010, secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_\_/2011, in relazione alle estirpazioni di piante da frutto colpite dal virus della Sharka e di piante di actinidia colpite da batteriosi prescritte dal Servizio Fitosanitario nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011 e constatate con specifico verbale entro il 30 settembre 2011 come di seguito riportato:

## INFORMAZIONI RELATIVE A ESTIRPAZIONI DI PIANTE SPARSE

<b>IMPRESA</b>	<b>CUAA Azienda</b>
----------------	---------------------

### VERBALI DI CONSTATAZIONE (datato nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011)

Data	Numero								

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO (\*)

Specie abbattuta	Varietà	Vivaio o Frutteto	Numero delle piante	Età delle piante	Riferimenti catastali			
					Comune	Foglio	Particella	Sub-part.

(\*) come risulta dai relativi verbali

## INFORMAZIONI RELATIVE A ESTIRPAZIONI DI INTERI APPEZZAMENTI

<b>IMPRESA</b>	<b>CUAA Azienda</b>
----------------	---------------------

### VERBALI DI CONSTATAZIONE (datato nel periodo compreso tra il 9 ottobre 2010 e il 30 settembre 2011)

Data	Numero								

### INFORMAZIONI RELATIVE ALL'INTERVENTO (\*)

Specie abbattuta	Varietà	Vivaio o Frutteto	Numero delle piante (**)	Età delle piante	Riferimenti catastali				Superficie Ettari	Sesto di impianto
					Comune	Foglio	Particella	Sub-part.		

(\*) come risulta dai relativi verbali

(\*\*) da compilare solo per i vivai

### **A tal fine**

ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

### **Dichiara:**

- di avere preso atto delle condizioni che regolano la concessione dei contributi di cui alla presente domanda;
- che l'impresa rientra nella definizione di PMI del settore agricolo primario di cui al Reg. CE 800/2008 e che soddisfa tutte le condizioni ivi previste;
- che l'impresa è iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole della Regione Emilia-Romagna con fascicolo aziendale validato;
- che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ ed è in possesso della seguente P. IVA \_\_\_\_\_;
- che l'impresa non è in stato di insolvenza e non è sottoposta a procedure concorsuali;
- che l'impresa è in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;
- che l'impresa non è sottoposta a provvedimenti di esclusione e a provvedimenti sanzionatori;
- di non avere ottenuto o chiesto altri contributi pubblici per l'estirpo delle piante di cui alla presente domanda;

### **Dichiara inoltre:**

- di non avere percepito alcun indennizzo assicurativo o mutualistico a fronte delle estirpazioni oggetto della presente domanda;

ovvero

- di aver percepito a fronte delle estirpazioni oggetto della presente domanda un indennizzo assicurativo o mutualistico di Euro \_\_\_\_\_;

### **Dichiara altresì:**

*(da barrare obbligatoriamente da parte dei soli richiedenti con estirpazioni all'interno delle "zone di insediamento" di Sharka)*

- che le piante oggetto della presente domanda erano situate in zona di insediamento (D.M. 28 luglio 2009) e relativa determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario consultabile sul sito internet:

<http://www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario> link "Cartografia, link "Sharka P.P.V Zone di insediamento"

- di avere provveduto a comunicare al Servizio Fitosanitario la presenza di piante infette e di avere estirpato le piante oggetto di segnalazione sulla base della successiva specifica prescrizione degli Ispettori fitosanitari;



## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

### *Definizione di PMI*

**Reg. (CE) 6 agosto 2008, n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria)**

### **ALLEGATO I Definizione di PMI**

#### **Articolo 1 - Impresa**

Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano un'attività economica.

#### **Articolo 2 - Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese**

1. Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

#### **Articolo 3 - Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari**

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25%, qualora siano presenti le categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche, esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio («business angels») che investono fondi propri in imprese non quotate, a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1.250.000 euro;
  - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
  - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
  - d) enti locali autonomi con un bilancio annuo di previsione inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5.000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
    - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
    - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
    - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
    - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di un'altra impresa, o di diverse altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.
5. Le imprese possono rendere una dichiarazione relativa alla loro qualifica di impresa autonoma, associata o collegata, che comprenda i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25%, o oltre, da una o più imprese collegate fra di loro. La dichiarazione non ha alcun influsso sui controlli o sulle verifiche previsti dalle normative nazionali o comunitarie.

#### **Articolo 4 - Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento**

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua. Essi sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altri diritti o imposte indirette.
2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di essere andata, su base annua, al di sopra o al di sotto delle soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo superamento avviene per due esercizi consecutivi.
3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione, i cui conti non sono ancora stati approvati, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

#### **Articolo 5 - Gli effettivi**

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, in posizione subordinata, e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

#### **Articolo 6 - Determinazione dei dati dell'impresa**

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi agli effettivi, vengono determinati esclusivamente sulla base dei conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, inclusi quelli relativi agli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o dei conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.  
Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (si sceglie la percentuale più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.  
Ai dati di cui al primo e al secondo comma, si aggiunge il 100% dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100% dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite il consolidamento.  
Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.
4. Se dai conti consolidati non risultano gli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tale dato si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese di cui l'impresa in questione è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

## **INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" (di seguito denominato "Codice"), la Regione Emilia-Romagna, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali. Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte della Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.

### **2. Fonte dei dati personali**

La raccolta dei suoi dati personali viene effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al momento della presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ai sensi della L. R. n. 6/2010.

### **3. Finalità del trattamento**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- Accertamenti relativi alla presentazione dell'istanza per la concessione di contributi ai sensi della L. R. n. 6/2010 .

### **4. Modalità di trattamento dei dati**

In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Adempite le finalità prefissate, i dati verranno cancellati o trasformati in forma anonima.

### **5. Facoltatività del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità descritte al punto 3 ("Finalità del trattamento").

### **6. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati**

I suoi dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, individuati quali incaricati del trattamento.

Esclusivamente per le finalità previste al paragrafo 3 (Finalità del trattamento), possono venire a conoscenza dei dati personali società terze fornitrici di servizi per la Regione Emilia-Romagna, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il medesimo livello di protezione.

### **7. Diritti dell'interessato**

La informiamo, infine, che la normativa in materia di protezione dei dati personali conferisce agli Interessati la possibilità di esercitare specifici diritti, in base a quanto indicato all'art. 7 del "Codice" che qui si riporta:

"1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”

#### **8. Titolare e Responsabili del trattamento**

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, CAP 40127.

La Regione Emilia-Romagna ha designato, quale Responsabile del trattamento, il Direttore Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP.

L'URP è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-5275360, e-mail [urp@regione.emilia-romagna.it](mailto:urp@regione.emilia-romagna.it). Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.